

Prot. num. 1370



FRANCESCO CAVINA
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI CARPI

I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
EUCARISTICA

NORME E INDICAZIONI DIOCESANE

*Ai presbiteri,
ai diaconi,
ai religiosi ed alle religiose,
a tutti i fedeli laici
della Diocesi di Carpi*

Alla luce dell'istruzione "Immensae Caritatis" e dei diversi pronunciamenti scritti ed orali dei Vescovi diocesani, si stabiliscono, in materia di Ministri straordinari della Comunione, le seguenti norme ed indicazioni.

Esse hanno lo scopo primario di aiutare tutti i fedeli a cogliere il significato ecclesiale di questo servizio di collaborazione dei laici con i presbiteri nella missione della Chiesa, ma anche quello di rendere le prassi all'interno del territorio della Diocesi maggiormente omogenee, al fine di evitare divisioni pratiche e disorientamento per i credenti.

Ogni parroco o presbitero che svolga altro ministero in Diocesi è tenuto ad osservare e fare osservare quanto contenuto nelle seguenti indicazioni.

NORME GENERALI

- 1. I Ministri straordinari della Comunione, previa frequenza al corso diocesano di preparazione e su richiesta scritta da parte del parroco al Vescovo, vengono istituiti per mezzo di un Rito liturgico di Istituzione (cfr. BENEDIZIONALE, nn. 2004-2008, pag. 820-828) celebrato dal Vescovo per tutti i candidati della Diocesi. In caso ciò sia impossibile, su delega scritta del Vescovo o dell'Ordinario diocesano, saranno i parroci a celebrare tale Rito possibilmente nel giorno di domenica. Non è permesso istituire i Ministri nei giorni del Triduo Pasquale e il giorno del Natale del Signore; si evitino comunque le altre Solennità del Signore.**

2. Il ministero straordinario della Comunione ha inizio con la data di istituzione ed ha la durata di anni due. L'Ordinario può revocarlo senza il consenso del Ministro.
3. Il Ministro straordinario della Comunione può esercitare il ministero solo entro il territorio della propria parrocchia. Il cambio di parrocchia (o di Diocesi) da parte del Ministro comporta la cessazione del mandato. Per esercitarlo nella nuova parrocchia sarà necessaria una nuova richiesta scritta da parte del parroco al Vescovo o all'Ordinario e - su delega scritta di quest'ultimo - la celebrazione, di nuovo, del rito di istituzione.
4. I Ministri straordinari della Comunione, in ragione della "straordinarietà" del ministero stesso, concordino ogni scelta pastorale con i propri parroci.
5. I Ministri straordinari della Comunione della Diocesi di Carpi non usano alcuna veste liturgica, né alcun altro "segno distintivo", ma solo l'abito civile decoroso e appropriato (sia nell'assemblea liturgica come presso le case degli infermi o negli ospedali e case di cura).
6. I Ministri straordinari della Comunione, in virtù del loro mandato hanno facoltà di:
 - a. Distribuire la santa Comunione durante la santa Messa, in aiuto al presbitero celebrante, solo a motivo di un grande concorso di fedeli o per qualche particolare difficoltà in cui venga a trovarsi il presbitero celebrante.
 - b. Distribuire la santa Comunione fuori della santa Messa, con il permesso del parroco, qualora in una parrocchia manchino il presbitero, il diacono o l'accollito, o siano gravemente malati o in età avanzata; in questo caso il Ministro straordinario della Comunione potrà anche comunicare sé stesso. (Questo caso rimane assolutamente eccezionale nella nostra Diocesi in quanto nessuna parrocchia si trova, al momento, del tutto priva di un parroco in cura d'anime la domenica; pertanto si potrebbe dare solamente il caso che il parroco conceda questa facoltà, ad esempio, durante una sua assenza o malattia nei giorni feriali).
 - c. Distribuire la santa Comunione fuori della santa Messa agli

ammalati della propria comunità parrocchiale (o di un ambiente ospedaliero – con facoltà concessa dal Cappellano) in ragione del grande numero degli stessi, e in aiuto al ministero del presbitero. Ciò in vista di una pastorale degli ammalati più “capillare” e che garantisca una maggiore frequenza delle visite ai medesimi.

d. Portare il Viatico ai moribondi, qualora il parroco o un presbitero o un diacono fossero in serio impedimento.

e. In casi straordinari, su esplicito mandato del parroco e qualora questi fosse gravemente impedito, esporre pubblicamente all’adorazione dei fedeli la santissima Eucaristia e, poi, riporla.

7. La santa Comunione può essere distribuita in qualunque ora del giorno, anche se è bene concordare, specie con gli ammalati, il momento più idoneo perché la celebrazione possa essere svolta con calma e fruttuosamente.

Casi straordinari sono:

a. Il **Giovedì santo** la santa Comunione si può distribuire solo nella *Messa in Cena Domini*; ai malati in qualunque momento del giorno.

b. Il **Venerdì santo** la santa Comunione si può distribuire solo nella *Celebrazione della Passione del Signore*; ai malati in qualunque momento del giorno.

c. Il **Sabato santo** la santa Comunione si può distribuire solo sotto forma di Viatico ai moribondi, non nella forma della visita agli infermi o in altre forme.

INDICAZIONI RITUALI

1. La santa Comunione si distribuisce nelle chiese o oratori; ai degenti anche nelle case private, negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di riposo.

2. La *santa Comunione durante la Messa* viene distribuita in questa forma:

a. Nel caso in cui il ministro non stia prestando servizio liturgico all’altare, durante il canto dell’*Agnello di Dio*, mentre il presbitero celebrante sta spezzando il Pane Eucaristico, il Ministro

straordinario della Comunione si porta ai piedi dell'altare. Quindi – al termine della *fractio panis* – sale presso l'altare, genuflette, e quindi va a mettersi al lato destro, restando in piedi.

b. Dopo le parole *Beati gli invitati...*, e la risposta *O Signore non sono degno...*, il Presbitero celebrante comunica se stesso; quindi il Presbitero comunica, presso l'altare, il Ministro straordinario della Comunione.

c. Il Presbitero celebrante consegna al Ministro straordinario della Comunione una pisside con il Pane Eucaristico.

d. Insieme, Presbitero e Ministro straordinario della Comunione, scendono nella navata, presso il luogo più idoneo – precedentemente concordato con il Presbitero – per la distribuzione della santa Comunione.

e. Il Ministro straordinario della Comunione presenta il Pane Eucaristico al comunicando dicendo la formula "*Il Corpo di Cristo*", a cui il fedele risponde "*Amen*"; quindi il Ministro straordinario della Comunione depone la particola sulla lingua o sul palmo della mano del comunicando. Nel secondo caso il fedele che desidera la santa Comunione sulla mano presenta al Ministro straordinario della Comunione entrambe le mani (una sull'altra; la sinistra sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo di Cristo risponde "*Amen*" facendo un lieve inchino. Quindi davanti al Ministro, o appena spostato a destra (non camminando!) per consentire a colui che segue di avanzare, porta alla bocca l'Ostia consacrata prendendola con le dita dal palmo della mano; ciascuno faccia attenzione a non lasciar cadere nessun frammento: anche questi vanno assunti. Se inavvertitamente cadesse a terra il Pane Eucaristico, sarà il Ministro straordinario della Comunione a raccogliarlo con somma devozione e a consumarlo lui stesso.

f. Il Ministro straordinario della Comunione, al termine della distribuzione della stessa, porterà le Specie rimanenti o la pisside vuota con i frammenti sull'altare, perché il Presbitero possa purificare i vasi sacri.

3. La *Santa Comunione agli ammalati* venga distribuita preferibilmente nel giorno di Domenica, giorno del Signore risorto, perché emerga che la *Communio* agli infermi "scaturisce" dalla Celebrazione Eucaristica stessa. Se ciò, per grave motivo, non fosse possibile, si concordi con il

parroco e quindi con la persona ammalata il giorno e l'ora più conveniente.

a. *Punto 2, lettere a e b come sopra.* Quindi il Ministro straordinario della Comunione presenta la teca, dicendo sottovoce il numero delle particole necessarie, che il Presbitero celebrante deporrà nella teca stessa.

b. Il Ministro straordinario della Comunione esce dall'assemblea liturgica per recarsi dagli ammalati, mentre la Celebrazione Eucaristica continua con la Comunione dei fedeli e prosegue fino alla conclusione senza attendere il ritorno del Ministro straordinario della Comunione.

c. Giunto alla casa dell'infermo, dopo averlo cordialmente salutato, depone il Santissimo Sacramento sulla mensa appositamente preparata, genuflette, e in silenzio lo adora insieme ai presenti.

d. Quindi celebra il *Rito della Comunione agli infermi* secondo le prescrizioni liturgiche previste dai sussidi liturgici. Nella Liturgia della Parola potrebbe adottare il Vangelo della Domenica stessa; nei giorni feriali può usare gli altri brani "eucaristici" previsti.

e. Nei casi di infermi molto gravi, sarà cura del Ministro straordinario della Comunione semplificare il rito o usare il "rito breve" previsto.

f. Ai malati che non possono ricevere la Comunione sotto la specie del pane, si può dare la Comunione sotto la sola specie del vino; si usi un recipiente adatto e ben chiuso; si provveda poi a purificare con acqua e ad assumere l'acqua della purificazione.

4. Il *Viatico agli agonizzanti e moribondi* venga portato nei casi previsti secondo il rito indicato nei libri liturgici, avendo cura per la *Professione di fede* dell'infermo e la particolare *formula di Comunione* prevista.

5. L'*Esposizione con il Santissimo Sacramento*, nei casi eccezionali previsti, si faccia in questo modo:

a. Il Ministro straordinario della Comunione predispone sull'altare il corporale, sei ceri accesi e i fiori, avendo cura di non coprire l'ostensione del Santissimo Sacramento.

b. Mentre si fa un canto Eucaristico, il Ministro straordinario della Comunione apre il tabernacolo, genuflette, prende la pisside - solo se si tratta di una pisside con coperchio - e la depone sull'altare, al

centro del corporale; quindi genuflette nuovamente, sosta a lato dell'altare in adorazione per breve tempo; quindi si ritira.

c. Il Ministro non espone il Santissimo Sacramento nella forma solenne con l'ostensorio, né incensa con il turibolo; può fare l'offerta dell'incenso in un braciere, collocato ai piedi dell'altare dell'adorazione.

d. Il Ministro straordinario della Comunione avrà la responsabilità di assicurare la presenza orante di qualche fedele (provvedendo a organizzare dei turni) e della vigilanza (anche incaricando qualche fedele idoneo) durante il tempo dell'adorazione, se questo fosse prolungato.

e. Al termine dell'adorazione Eucaristica, il ministro intona il canto *Tantum ergo* (o *Adoriamo il Sacramento*), mentre può ripetere l'offerta dell'incenso; quindi si accosta, genuflette, prende la pisside e la ripone nel tabernacolo; nuovamente genuflette e, con particolare attenzione, lo chiude; consegnerà a chi è responsabile – tolto che il parroco non abbia affidato a lui la responsabilità – la chiave del tabernacolo. Il Ministro straordinario della Comunione non può impartire la benedizione Eucaristica.

Carpi, 4 settembre 2014

Solennità della dedizione della chiesa Cattedrale